



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI**

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 30/2013

Il sottoscritto, nella sua qualità di Capo del Circondario Marittimo,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Agropoli, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Capaccio-Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea;

Visto l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16.03.2001, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 18.7.2005, n. 171 "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08.07.2003, n. 172";

Visto il Decreto Ministeriale 29.7.2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto";

Visto l'articolo 8 della Legge 8.7.2003 n. 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico";

Vista la Legge 3.4.1989, n. 147 " Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27.4.1979 e sua esecuzione";

Visto il D.P.R. 28.9.1994, n. 662 "Regolamento di attuazione alla Legge 3.4.1989, n. 147" concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca e salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27.4.1979 e relativo allegato;

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25.6.1999, n. 205;

Vista la Circolare n. 120 serie I° Titolo: "Demanio Marittimo" in data 24.5.2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo e le vigenti circolari in materia di demanio marittimo del citato Dicastero e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il Dispaccio n. 82/022468 del 3.4.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le Circolari prot. n. 34660 in data 7.4.2006 e n. 31678 in data 30.3.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente "Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento" ed "Attività di salvamento con l'impiego delle moto d'acqua";

Viste le vigenti ordinanze di polizia marittima – concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa – emanate dal Capo del Compartimento Marittimo di Salerno ai sensi dell'articolo 8 della Legge 8.7.2003 n. 172, le cui norme sono integralmente richiamate nel presente provvedimento;

Visto il Dispaccio n. 40802 del 13.5.2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Vista la precedente Ordinanza balneare n. 18 in data 2.5.2011;

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia ambientale;

Vista la Legge 25.3.1985 n. 106 concernente il "Volo da Diporto o Sportivo", il D.P.R. 9.7.2010 n. 133 concernente il "Nuovo Regolamento di attuazione della Legge 25.3.1985 n. 106" e, in particolare, l'art. 2 dello stesso ed il Regolamento ENAC "Regole dell'Aria", 2^a edizione, del 24.5.2007 e, in particolare l'art. 4.6 bis, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

Visti gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) I Comuni costieri indicano le date di inizio e di termine della stagione balneare, nonché l'orario di balneazione.
- b) Nel periodo di apertura al pubblico delle strutture balneari presso le stesse devono operare i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, ove una struttura balneare intenda operare, il servizio di salvataggio dovrà essere comunque assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e dovrà essere issata la bandiera rossa ed esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue:
"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
- c) I Comuni costieri, durante la stagione balneare, dovranno garantire l'attuazione di un adeguato servizio di salvamento nelle spiagge libere devolute alla pubblica fruizione nelle modalità e nelle forme ritenute più opportune. Ove sussistesse l'oggettiva impossibilità di assicurare il servizio di salvamento, i Comuni dovranno apporre un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura plurilingue:
"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
I citati cartelli dovranno essere posizionati in prossimità di tutti gli accessi (lato strada) alle aree destinate alla libera balneazione/fruizione ed è fatto obbligo ai Comuni costieri di garantirne la permanenza e la sostituzione in caso di danneggiamento e/o di non chiara visualizzazione. Sarà cura del Comune dare tempestiva notizia di quanto sopra all'Autorità Marittima.
- d) E' fatto obbligo di garantire il servizio di salvataggio anche ai titolari di concessioni e/o utilizzatori di aree ad "uso esclusivo" di attività di noleggio attrezzature balneari ed alle "colonie marine". Tale servizio deve essere assicurato per tutto il periodo di permanenza in spiaggia dei

fruttori dell'area. Al di fuori di tale periodo dovrà essere esposta idonea segnaletica nelle medesime modalità di cui al precedente comma b).

ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

- a) Nell'ambito del Circondario Marittimo di Agropoli (che si estende dal Comune di Capaccio al Comune di Ascea) la fascia di mare dei 200 metri dalla battigia e quella dei 100 dalle coste alte o a picco è destinata alla balneazione, salvo l'adozione di altri provvedimenti adottati per la disciplina di attività e/o per situazioni non compatibili con la sicurezza della vita umana in mare in connessione, altresì, alla situazione orografica del territorio.
- b) Il limite esterno di tale zona di mare deve essere segnalato dai concessionari di aree demaniali marittime e dai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione con il posizionamento di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di tre per ogni stabilimento. I concessionari hanno altresì l'obbligo di verificare costantemente che i gavitelli mantengano la posizione iniziale provvedendo, ove necessario, al loro immediato riposizionamento.
- c) Analogo obbligo è posto al Comune per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. Qualora non sia possibile prevedere tale sistema di segnalazione, deve essere posizionata a cura dell'Amministrazione Comunale una adeguata segnaletica con la seguente dicitura plurilingue:
“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO”.
- d) Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di unità da diporto, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.
- e) I concessionari di aree demaniali marittime, i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni per le spiagge libere devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque definite “sicure” (metri 1,00 di profondità) deve essere segnalato con cartelli monitori (redatti in più lingue) fissati su pali e riportanti l'indicazione “LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,00)” ovvero mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, indicante la stessa dicitura, adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza adeguata l'uno dall'altro in modo tale da essere ben visibili dai bagnanti lungo tutto il fronte mare. Qualora le caratteristiche del fondale non consentano il posizionamento dei suddetti sistemi di segnalazione (considerata l'estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica di metri 1,00), è fatto obbligo di apporre sulla spiaggia idonea segnaletica, ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), recante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (PROFONDITA' METRI 1,00) NON SEGNALATO”.**
In assenza di tale sistema di segnalazione, i comuni dovranno posizionare sulle relative spiagge libere, adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti riportante la suddetta dicitura plurilingue.
- f) I segnalamenti di cui ai precedenti paragrafi b) ed e) dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare
- g) E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime, ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed ai Comuni per le spiagge libere di informare l'utenza, nel modo ritenuto più opportuno, circa la presenza di eventuali pericoli od ostacoli emersi, sommersi e/o semisommersi (presenza di buche, avvallamenti irregolari del fondale, scogliere o massi sommersi/affioranti, correnti pericolose ecc.), adoperandosi con ogni mezzo ed urgenza per il ripristino degli stessi.
Gli ostacoli e/o i pericoli per l'utenza dovranno altresì essere segnalati mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso (a mare, saldamente ancorati al fondo in corrispondenza degli stessi) e di idonei cartelli (se a terra), ben visibili agli utenti (redatti in più lingue).
- h) Nella zona di mare riservata alla balneazione, durante l'orario di balneazione

E' VIETATO

- effettuare la navigazione, sostare, ancorare ed ormeggiare con qualsiasi unità navale o galleggiante (kite-surf, wind-surf, surf da onda e similari compresi) negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere balneabili frequentate da bagnanti. Sono esclusi da tale divieto le unità che effettuano navigazione a remi ad esempio iole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò etc., i quali dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti, nonché le unità navali delle amministrazioni dello Stato impegnate in attività di polizia, soccorso e/o antinquinamento, nonché tutte le unità che operano sotto il preventivo coordinamento del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera - nella ricerca e soccorso in mare e che comunque devono essere sempre condotte nel rispetto della sicurezza dei bagnanti. Sono altresì esentati dai suddetti divieti i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti nel rispetto di Legge. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno dieci metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- l'esercizio della pesca. In caso di pesca subacquea, essa è consentita solo oltre il limite dei 500 metri dalla costa;
- caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee.

Coloro i quali intendano effettuare attività di nuoto al di fuori delle acque riservate alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza, a tutela della propria incolumità, con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a metri cinque o in subordine indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile.

ART. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

Nel litorale di giurisdizione la balneazione È VIETATA tutto l'anno:

- a) negli ambiti portuali e nel raggio di 100 metri dalle imboccature dei porti;
- b) in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
- c) a meno di 300 metri dalle navi alla fonda;
- d) all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio per le unità da diporto, opportunamente segnalati, o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kite-surf);
- e) nelle foci dei fiumi, canali e collettori di scarico;
- f) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie, opportunamente segnalate dal Comune con propria ordinanza di divieto di balneazione;
- g) nelle zone di mare in cui il divieto di balneazione è disposto, anche temporaneamente, con provvedimento dell'Autorità Marittima;
- h) nelle altre zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Agropoli durante tutto l'anno è vietato transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale rispettivamente parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa; nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate.

ART. 4 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO

La fascia di 5 (cinque) metri dalla linea di battaglia, per motivi legati alla sicurezza della balneazione e/o della navigazione, è riservata al servizio di salvataggio e/o libero transito.

Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo.

Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari così come definiti dai Comuni previa intesa obbligatoria con l'Autorità Marittima, i concessionari di aree demaniali marittime, i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata- hanno l'obbligo di:

a) assicurare durante l'orario di balneazione il servizio di salvataggio, predisponendo una postazione costantemente presidiata da un assistente bagnanti, per ogni 80 metri di fronte mare o frazione. Detti assistenti (eventualmente coadiuvati da unità cinofile abilitate al soccorso e dotate di specifica autorizzazione Ministeriale), dovranno essere abilitati dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento (F.I.S.A.);

b) la predetta postazione dovrà essere dotata di seggiola o torretta di avvistamento o analoga struttura idonea, ubicata in posizione tale che consenta in ogni caso la più ampia visuale possibile, e dovrà altresì essere munita dei seguenti materiali prontamente disponibili:

- un binocolo;
- un paio di pinne;
- rullo fissato saldamente al terreno con 200 Mt. di cavi di salvataggio di tipo galleggiante con cinture o bretelle ovvero, in alternativa, Rescue Can (cd. Baywatch);
- pennone di idonea altezza con bandiere bianca e rossa, al riguardo deve essere presente idonea cartellonistica plurilingue indicante l'esplicitazione di siffatta simbologia;
- megafono fisso o manuale e fischietto;

nonché:

- un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, con scafo dipinto di rosso, recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche di adeguate dimensioni nonché la località sede della struttura balneare ed il nome della stessa. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere:

- dotata di salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- completa di tre remi, un mezzo marinaio a gaffa e di un ancorotto dotato di cima idonea a garantire l'ormeggio;
- fornita di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;
- posizionata nello specchio acqueo antistante o sulla battigia, adeguatamente equipaggiata e pronta per l'impiego in caso di necessità.

E' data facoltà al concessionario/gestore di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui alla lettera precedente, una moto d'acqua (acquascooter) previa comunicazione da inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.

Tale comunicazione dovrà contenere:

- i nominativi ed i titoli – patente nautica e brevetto di assistente bagnante – del personale da impiegare;
- le caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
- le modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
- la polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
- la dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di acquascooter.

L'utilizzo della moto d'acqua, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi, inoltre, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e munito di patente nautica;
- la presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore;
- l'impiego della moto d'acqua adibita all'attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione;
- il mezzo, recante la scritta "SALVATAGGIO" o "RESCUE" su entrambi i lati, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;

- il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- il conduttore e l'operatore presente a bordo devono indossare un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'impiego di tale mezzo viene rimesso al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

Detto mezzo navale deve essere condotto con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti;

c) prevedere, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) che impediscono la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte della concessione, l'incremento del numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato;

d) issare su apposito pennone, una bandiera rossa, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione e richiedano particolare attenzione. Detto stato di pericolo deve essere segnalato anche mediante megafono, in più lingue; ovvero la bandiera bianca in condizioni meteo-marine assicurate.

Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario, per quanto concerne la più completa garanzia di sicurezza per i bagnanti nello specchio acqueo antistante la rispettiva concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano organizzare il servizio di salvamento in maniera congiunta in modo da assicurare tale servizio con continuità, con un assistente bagnanti e relativa unità almeno ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare. I concessionari che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno presentare apposita comunicazione scritta all'Ufficio Marittimo competente, nella quale si dovrà indicare la volontà di avvalersi del servizio congiunto, le concessioni demaniali marittime ed il fronte mare interessati, il numero e l'esatta dislocazione delle postazioni di salvataggio, i nominativi e gli estremi del brevetto degli assistenti bagnanti, la denominazione della società fornitrice del servizio ed allegare idonea planimetria dalla quale sia identificato con certezza il tratto di mare coperto dal servizio di salvamento in forma associata. E' fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare comunque attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine o vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere garantito da assistenti bagnanti dedicati in aggiunta a quelli previsti lungo le spiagge, secondo le modalità previste dall'Accordo del 16 Gennaio 2003, tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio e dall'art. 14 del D.M. 18.3.1996.

Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO".

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTI

L'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio, ai sensi dell'art. 358, 2° comma, del Codice Penale, adempie ad un servizio di pubblica necessità, e risponde, direttamente e personalmente, del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza, durante l'orario di balneazione, **deve**:

- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile e che ne identifichi la funzione;
- essere dotato di fischietto;
- stazionare nella postazione o nelle sue immediate adiacenze, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione o in alternativa stazionare a bordo del battello di salvataggio e navigare lungo la zona riservata alla balneazione;

- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza, esercitare efficace e continua sorveglianza preventiva e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario che è del pari obbligato, all'Autorità Marittima competente tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;
- ispezionare lo specchio acqueo antistante il fronte mare di propria competenza, segnalando eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti della propria abilitazione e dei compiti di prima assistenza, alla persona in pericolo o infortunata;
- provvedere a issare la prescritta bandiera rossa qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo sconglino la balneazione e richiedano particolare attenzione;
- verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, segnalando prontamente al concessionario le eventuali carenze riscontrate ai fini dell'immediato ripristino;
- essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato, deve, altresì, svolgere il proprio servizio stazionando presso la postazione di seguito individuata e/o vigilando sulla battigia o sulla unità destinata al servizio di salvataggio nello specchio acqueo antistante;
- mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità marittima o delle forze di polizia;
- adoperarsi, informando il concessionario, il responsabile della struttura o il referente del Comune o il responsabile della ditta per cui effettua il servizio, affinché l'utenza sia prontamente informata in caso di possibili rischi o pericoli durante il servizio e, in particolare, in caso di improvviso moto ondoso (le cosiddette "onde anomale"). In tale circostanza l'assistente abilitato al salvataggio darà l'immediato seguente avviso: "Attenzione! Moto ondoso in aumento". In relazione a quanto precede, la postazione fissa dell'assistente bagnanti dovrà essere dotata di idonei sistemi acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro). Il titolare della struttura balneare, qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, deve darne immediata notizia alla Autorità Marittima competente, tramite il numero 0974825201 (Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli).

ART. 6 – DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE STRUTTURE BALNEARI

Durante la stagione balneare i concessionari/gestori di strutture balneari **DEVONO**:

- a) posizionare, presso la battigia, in prossimità degli estremi della concessione, due salvagenti anulari in stato di efficienza e pronti all'uso corredati di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché cartelli idonei ad indicare il numero ed eventualmente il nome della concessione demaniale marittima di riferimento;
- b) issare, su un pennone, installato in posizione ben visibile, quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche con altoparlante;
- c) dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:
 - tre bombole individuali di ossigeno da un litro con riduttori di pressione con mascherine per uso immediato; delle tre bombole, due devono risultare collegate al gruppo riduttore e la terza di riserva;
 - o, in alternativa, una bombola di ossigeno da due litri, con riduttore di pressione, ed una seconda, da un litro, di riserva dotate di mascherina pronte all'uso;
 - o, in alternativa tre bombole di ossigeno del tipo monouso senza regolatore di pressione munite di mascherine pronte all'uso;
 - un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - un tiralingua ed un'apribocca;

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- d) esporre all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, plurilingue, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari di balneazione e sui servizi offerti. Giornalmente, al termine dell'orario di balneazione, dovrà essere posizionata la segnaletica di cui all'articolo 1;

Gli stabilimenti balneari dovranno inoltre essere forniti di:

- idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- tabella recante i numeri di pronto intervento ed i significati delle bandiere esposte;
- un idoneo locale di primo soccorso, fornito del materiale medico di cui sopra.

ART. 7 – CORRIDOI DI LANCIO

Le unità navali a motore, a vela e a propulsione mista, per raggiungere le spiagge o le scogliere balneabili, durante l'orario di balneazione, devono utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio.

Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di lancio/atterraggio, che interessino specchi acquei antistanti sia arenili in concessione che liberi, devono essere presentate al Comune competente per territorio, corredate di relativa planimetria.

All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione.

I corridoi posizionati lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Agropoli sono da ritenersi "ad uso pubblico" a prescindere dal soggetto che lo realizza su cui grava l'onere di mantenerlo in efficienza.

L'attraversamento della zona riservata alla balneazione, da parte delle unità diverse da jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi simili e che, pertanto, utilizzano il motore quale mezzo di propulsione, potrà avvenire solo all'interno dei corridoi di lancio che devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione/area interessata sia pari o inferiore al limite di metri 20;
- lunghezza misurata a partire dalla battigia fino al largo, non inferiore a metri 200 (e, comunque, in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a venti metri nei primi cento metri e; successivamente a cinquanta metri;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione e dell'imboccatura a terra mediante cartellonistica recante la dicitura "**CORRIDOIO DI LANCIO / ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE**";

I concessionari ed i soggetti autorizzati al posizionamento devono assicurare la permanenza dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro pronto riposizionamento.

Tutte le unità devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e comunque non superiore ai 3 nodi, evitando emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

E' vietato ormeggiarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Per i concessionari di stabilimenti balneari, i corridoi dovranno essere preferibilmente posizionati in adiacenza di uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione

ART. 8 – VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS)

Al fine di garantire la sicurezza della balneazione lungo i litorali ed eccetto quando necessario per il decollo e l'atterraggio su aeroporti costieri, dal 1 giugno al 30 settembre compresi, è vietato, agli

apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b) (VDS) del D.P.R 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad un'altezza inferiore ai 1000 ft (300 metri).

Tale prescrizione non si applica agli aeromobili di Stato e di soccorso.

ARTICOLO 9 – NAVIGAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO

Fermo restando le disposizioni degli articoli precedenti relative alle zone di mare riservate ai bagnanti, tutte le unità da diporto non devono superare la velocità di 10 (dieci) nodi e, comunque, navigare con scafo in dislocamento fino ad una distanza di 1000 metri dalla costa.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI VARIE

La balneazione in prossimità delle zone costiere interdette poiché interessate da movimenti franosi, deve essere effettuata nel rispetto dell'ordinanza emanata in materia, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.

La disciplina riguardante l'esercizio di attività ricreative con unità da diporto, di locazione e noleggio, e di attività subacquee è contenuta in apposite ordinanze cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

I contravventori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.7.2005 n. 171 sulla navigazione da diporto, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

L'accertata inosservanza delle norme del presente provvedimento costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna e sostituisce ed abroga l'ordinanza di balneare n. 18 del 2.5.2011. E' altresì abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con il presente provvedimento.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio nonché degli altri Uffici marittimi dipendenti e dei Comuni costieri, nonché inclusa alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Agropoli, 31/5/2013

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V.(CP) Rosario FLORIO